

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2302

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NICOTRA

Introduzione dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura civile, in materia di durata dei procedimenti

Presentata il 7 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi della giustizia è anche crisi del processo civile. Il legislatore ha perseguito la strada di una maggiore celerità ed efficienza del sistema attraverso la istituzione dei ruoli del giudici di pace e dei giudici onorari.

Tuttavia i tempi medi di definizione delle cause civili restano intollerabilmente lunghi per il cittadino.

La presente proposta di legge intende creare un termine massimo di durata per il processo civile di primo grado, decorso il quale non dev'essere più consentito per le parti presenti in giudizio l'ulteriore

esercizio di poteri o facoltà dirette a rinviare la definizione della controversia. Viene quindi previsto che il giudice unico debba comunque pervenire ad una sentenza una volta decorso il termine di tre anni dalla data della udienza fissata per la prima comparizione, invitando le parti a depositare le comparse conclusionali e le memorie e decidendo comunque, allo stato delle risultanze istruttorie, nei casi in cui le parti rimanessero inerti.

La presente proposta vuole essere pertanto un modesto contributo alla questione della giustizia civile nel nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 190-bis. — (*Decisione del giudice allo stato degli atti*). — Nei procedimenti di cui il tribunale giudica in composizione monocratica, decorsi tre anni dalla data della udienza prevista dall'articolo 180 il giudice istruttore invita le parti a compiere le attività indicate negli articoli 189 e 190. In caso di mancata precisazione delle conclusioni il giudice decide allo stato degli atti ».

